isone.ch
Comune di Isone

CH - 6810 Isone

Tel. +41 91 946 12 72
Fax +41 91 946 47 63
E-mail: cancelleria@isone.ch

Isone, 26.09.2019

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DI TASSE DI CANCELLERIA IN MATERIA DI EDILIZIA E POSTEGGI

Il Municipio di Isone, con risoluzione municipale 410/2019, richiamati l'articolo 106 e 116 LOC, l'art. 28 RA LOC e art. 28 del Regolamento comunale di Isone

decreta

la seguente ordinanza concernente il prelievo di tasse di cancelleria in materia di edilizia e posteggi del Comune di Isone.

Art. 1 Il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati è assoggettato al prelievo di una tassa di cancelleria secondo la relativa Ordinanza.

Le tasse per il rilascio di licenze edilizie sono fissate dall'art. 19 del Legge edilizia cantonale.

L'ammontare della tassa di cancelleria è commisurato alle spese e alle prestazioni prestate dell'amministrazione comunale secondo la relativa Ordinanza.

L'esenzione dei parcheggi è soggetta a tassa secondo quanto stabilito dall'art. 29 cpv. 5 del Regolamento edilizio comunale.

Art. 2 **Tasse in materia edilizia**

Licenza di costruzione (art. 19 LE)	2‰ della spesa prevista	
Ritenuto un minimo di	Fr.	100.00
ed un massimo di	Fr.	10'000.00

Il Municipio preleva tale tassa e ne versa la metà al Dipartimento.

Licenza di costruzione (notifica)	Min. Fr. 100.00	Max. Fr. 200.00

Rinnovo della licenza

- situazione immutata	Fr.	100.00
- se necessario un esame particolare	Min. Fr. 100.00	Max. Fr. 200.00
- se necessario un esame ex nuovo (art.19 LE)	Min. Fr. 100.00	Max. Fr. 200.00

Art. 3 **Tasse amministrative in materia edilizia**

Tassa amministrativa di cancelleria	Min. Fr. 100.00	Max. Fr. 200.00

Art. 4 **Tassa esenzione posteggi**

Conformemente all'art. 29 del Regolamento edilizio comunale del 22 marzo 2016 viene prelevata una tassa di esonero dei parcheggi pari al:

- 25% della spesa presumibile necessaria per la formazione di posteggi pubblici (incluso il costo del terreno)

Fr. 3'000.00 / parcheggio

Art. 5 **Casi particolare e/o complessi**

In casi particolari il Municipio si riserva di fissare l'emolumento in funzione della complessità e relativo dispendio di tempo per l'evasione della pratica.

Art. 6 **Pagamento delle tasse**

Il Pagamento delle tasse deve avvenire entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Art. 7 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore al momento della pubblicazione.

L'ordinanza è esposta all'albo comunale dal 30 **settembre 2019 al 30 ottobre 2019**; in questo periodo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

D. Buloncelli P. Zanelli